

*520000
Cassa 13/9*

91010

Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA 1/52481/65/747216899 PRODUTTORE //
 AGENZIA CASERTA SUBAGENZIA 100

progressivo 93014

Contraente/Assicurato CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FIS
Domicilio VIA CESARE BATTISTI 21 - 81100 CASERTA - CE
Partita IVA 00460650617

DATI GENERALI

Effetto quietanza	30/09/2023	Scadenza polizza	31/03/2024
Scadenza prima rata	31/03/2024	Frazionamento premio	Semestrale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI		

PREMI IN EURO

PREMI DI RATA	Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	1803,69	==	1803,69	401,32	2205,01

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

ESTREMI DELLA QUIETANZA

Il presente contratto:

- è stato assegnato il nuovo numero di polizza 747216899 che sostituisce il precedente numero 0047075262637

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 Amministratore Delegato
 Matteo Laterza

Matteo Laterza

Emessa il 23/07/2023

Il pagamento del premio è stato effettuato il

13/09/2023
 Bonifico

L'Agente o l'Incaricato

[Signature]

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

che, ad integrazione delle Condizioni Generali, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottobenelcati.

1 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibili non in bombole. - Sono esclusi i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono compresi invece i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato. Sono esclusi i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni corporali da erogazione di acqua alterata.

2 - Alberghi - Pansioni - Motel. - L'assicurazione copre anche i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Relativamente al rischio connesso ai trattenimenti danzanti, salvo contraria pattuizione, l'assicurazione non comprende i danni arrecati agli artisti ed agli orchestrali. Salvo contraria pattuizione, sono esclusi i rischi inerenti a: servizio di parrucchiere, saloni di bellezza; stabilimenti balneari, piscine, palestre; autorimesse, parcheggi e stazioni di servizio; servizio di idroterapia e fangoterapia.

3 - Amministrazioni comunali. - L'assicurazione è prestata al Comune unicamente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i rischi afferenti alla proprietà e conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e la proprietà di quelli con altra destinazione, compreso il rischio della ordinaria manutenzione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione speciale 26), che si intende richiamata. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. La garanzia vale anche, sempre nei limiti dei massimali convenuti, per la responsabilità civile personale degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato. La garanzia non opera per le attività a/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle U.S.L.

4 - Amministrazioni provinciali. - L'assicurazione è prestata alla Provincia unicamente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative. L'assicurazione vale anche per la responsabilità della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione speciale 26), che si intende richiamata. La garanzia vale anche, sempre nei limiti dei massimali convenuti, per la responsabilità civile personale degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato. La garanzia non opera per le attività a/o competenze esercitate dalle Aziende Provinciali.

5 - Animali. - La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni alle coltivazioni, quelli da contagio e, salvo contraria pattuizione, i danni ad animali sottoposti a monta. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Quando la garanzia riguarda animali adibiti al traino di veicoli per trasporto persone, sono compresi i danni corporali subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00 per sinistro.

6 - Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili. - Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori esclusi, salvo contraria pattuizione, i danni imputabili a difettosa, omessa o ritardata manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. Le cose trasportate e quelle che le persone portano con sé sono, in ogni caso, escluse dall'assicurazione. L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

7 - Associazioni, società e scuole sportive. - L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati e gli allievi sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono cagionarsi fra loro. La garanzia copre anche i rischi derivanti dalla proprietà e esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva. Salvo contraria pattuizione, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. Salvo contraria pattuizione, sono esclusi i rischi inerenti a stadi, arene, ippodromi, cinodromi, quagliodromi, velodromi, sferisteri e tribuna.

8 - Bar, pasticcerie, gelaterie e birrerie - Apparecchi di distribuzione automatica di cibi e bevande - Mense aziendali - Tavola calde, pizzerie e ristoranti - Esercizi affini. - L'assicurazione copre anche i danni cagionati dai generi venduti (somministrati o smerciati) non prodotti dall'Assicurato, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione copre altresì i danni cagionati dai generi di produzione propria purché venduti direttamente al consumatore. La garanzia vale se la vendita ed il relativo danno avvengono durante il periodo di validità dell'assicurazione. Sono sempre escluse le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Sono esclusi, salvo contraria pattuizione, i rischi relativi all'esercizio di rimessa, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

9 - Campeggi - Ostelli - Villaggi turistici. - L'assicurazione è prestata: a) per l'esercizio ed il funzionamento dei seguenti servizi ubicati entro il recinto: bar, tavola calda, ristorante, self-service, pista da ballo, attrezzature per giochi da bambini, stabilimento balneare, piscine, lavanderia, stileria, apparecchi elettrici, illuminazione, acqua potabile, apparecchiature igieniche, nettezza, fognatura, manutenzione ordinaria di strade eseguita in economia, segnaletica stradale, manutenzione di piante e giardini, parcheggio di veicoli a motore; b) per la conduzione delle costruzioni a carattere permanente e delle attrezzature adibite ai servizi suddetti; c) per la locazione ai campeggiatori di attrezzature o alloggiamenti. L'assicurazione copre anche i danni cagionati dai generi venduti (somministrati o smerciati) non prodotti dall'Assicurato, esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione copre altresì i danni cagionati dai generi di produzione propria purché venduti direttamente al consumatore. La garanzia vale se la vendita ed il relativo danno avvengono durante il periodo di validità dell'assicurazione. Sono escluse le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli a motore ed alle roulotte parcheggiate entro il recinto dell'esercizio; per ogni sinistro tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 50,00 per ciascun veicolo trainato o rimorchiato, con esclusione comunque dei danni da furto. Relativamente al rischio connesso ai trattenimenti danzanti, l'assicurazione, salvo contraria pattuizione, non comprende i danni arrecati agli artisti ed agli orchestrali. I danni a cose prodotti da spargimento di liquidi sono compresi nell'assicurazione soltanto se con-

seguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture e il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 50,00 per ogni danneggiato.

10 - Campi ed impianti sportivi, non in dotazione ad associazioni, a società od a scuole sportive - Stadi, arene, ippodromi, cinodromi, quagliodromi, velodromi, sferisteri. A) Esercizio. - L'assicurazione vale per il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, escluso, salvo contraria pattuizione, il rischio delle tribune. I partecipanti alle attività sportive sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono cagionarsi fra loro. Sono esclusi i danni agli animali. L'assicurazione non copre i rischi inerenti alla effettuazione di attività non sportive. B) Proprietà. - L'assicurazione vale per il rischio derivante dalla proprietà delle costruzioni a carattere permanente e degli impianti fissi, escluso, salvo contraria pattuizione, quello delle tribune.

11 - Case di cura private - Ricoveri. - La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra loro. I medici tirocinanti sono equiparati ai medici dipendenti dall'Assicurato. A parziale deroga delle Condizioni generali, la garanzia comprende i danni conseguenti all'impiego, a scopo diagnostico o terapeutico, di apparecchi a raggi X. Sono esclusi i danni di natura estetica e fisiognomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

12 - Cinematografi, teatri - Night club. Discoteche - Sale da ballo e da biliardo - Ritrovi - Spettacoli in genere. - Salvo contraria pattuizione non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali e sono esclusi i rischi relativi alla gestione di ristoranti, campi ed impianti sportivi, autorimesse, parcheggi e, limitatamente ai cinematografi e teatri, i rischi relativi all'esercizio di bar ed alla proprietà ed uso di scale mobili.

13 - Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico. - A parziale deroga dell'art. 3, lett. f) delle Condizioni generali, la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. A parziale deroga dell'art. 3, lett. f) delle Condizioni generali, l'assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verificino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione. Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di € 50,00 per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto.

14 - Distribuzione di gas in bombole. - A parziale deroga delle Condizioni generali la garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

15 - Farmacie. - La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone adette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione copre anche i danni cagionati dai prodotti smerciati, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, purché siano venduti durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il relativo danno si manifesti entro un anno dalla vendita, ma comunque non oltre la scadenza della polizza. Per i danni cagionati da uno stesso prodotto, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. L'assicurazione non comprende i danni ai prodotti smerciati, le spese della relativa sostituzione ed i danni conseguenti alla non disponibilità del prodotto.

16 - Funivie, seggiovie, sciovie e sfinili - Ascensori pubblici - Ferrovie e tramvie - Funicolari e teleferiche. - L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e della conduzione dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento dell'impianto. La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa non abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate. Relativamente alle funivie ed alle seggiovie, sono esclusi, salvo contraria pattuizione, i rischi relativi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste connesse agli impianti suddetti, i rischi che s'intendono, invece, compresi - ma limitatamente ai danni corporali subiti dagli utenti - per le piste di discesa connesse alle sciovie descritte in polizza. Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di € 25,00 per persona, i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

17 - Imbarcazioni. - La garanzia copre la responsabilità civile del proprietario, del comandante e del conduttore delle imbarcazioni descritte in polizza, non soggette all'obbligo di assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni, in quanto adibite all'uso indicato, per danni cagionati durante la navigazione. L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano. L'assicurazione non obbliga la Società quando il natante viene usato per gare in genere e relative prove ed allenamenti, salvo si tratti di regate veliche o remiere. Sono esclusi i danni alle cose che si trovano a bordo dell'imbarcazione o portate con sé dalle persone trasportate. Sono altresì esclusi, salvo contraria pattuizione, i danni subiti dai terzi trasportati ovvero conseguenti all'esercizio di attività idrosciatoria.

18 - Insegnanti. - L'assicurazione comprende anche i rischi inerenti all'attività didattica svolta dall'Assicurato al proprio domicilio od a quello dell'allievo; a visite culturali e a gite ricreative, sempreché rientrano nel programma di attività scolastica; all'accompagnamento degli allievi da casa a scuola e viceversa. Limitatamente agli insegnanti di educazione fisica, l'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'insegnamento di attività sportive purché impartite durante le ore di lezione, di ricreazione e in palestra o campi della scuola dove l'Assicurato svolge la sua attività.

19 - Insegne - Cartelli pubblicitari - Antenne. - L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati.

20 - Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori. - La garanzia copre anche la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scauistica. Salvo contraria pattuizione la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune. Relativamente ai danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, la presente assicurazione copre solo la responsabilità civile dell'Assicurato verso gli allievi stessi assicurati a norma della legge infortuni. La Società pertanto si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che questi, nella qualità dichiarata nella presente polizza, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, quale civilmente responsabile verso gli allievi assicurati per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. I massimali di garanzia per sinistro e per persona sono uguali a quelli previsti per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

siasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
t) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori;

- radio e tv;
- telefonia fissa e mobile.

4 - Denuncia dei sinistri. - I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di tre giorni.

II - Condizioni riguardanti l'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (R.C.O.).

5 - Oggetto dell'assicurazione. - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

6 - Denuncia dei sinistri. - L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

III - Condizioni comuni alle assicurazioni di cui ai titoli I e II.

7 - Estensione territoriale. - L'assicurazione vale per il territorio di tutti i Paesi europei, esclusa l'ex URSS.

8 - Esclusioni. - L'assicurazione non copre i danni derivanti da detenzione o impiego:

- a) di esplosivi;
- b) di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- d) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- e) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv;
 - telefonia fissa e mobile.

9 - Regolazione del premio. - Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi; in tali casi trova l'applicazione il dispositivo dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. - La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente alla Società, la quale agisce in qualsiasi sede o modo in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestarle la sua collaborazione. Le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiati sono a carico della Società nei limiti stabiliti dall'art. 1917 C.C. Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse sopportate dalla Società; peraltro, ove l'interesse di questa cessi durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

11 - Recesso in caso di sinistro. - Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata, od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, dal presente contratto. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

12 - Risoluzione del contratto per cessazione di rischio. - Il contratto è risolto se cessa il rischio assicurato ed alla Società spetta la restituzione degli sconti goduti dall'Assicurato per la pattuita durata, fermo il disposto dell'art. 1896 C.C.

13 - Proroga tacita. - Il contratto di durata non inferiore ad un anno s'intende prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, con un massimo di due anni, se non viene disdetta per iscritto da una della Parti almeno un mese avanti la scadenza, e così di seguito.

14 - Imposte. - Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto.

15 - Riferimento alle norme di legge. - Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

16 - Facoltà di recesso da parte della Società nei primi 90 giorni. - Entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio o della prima rata di esso, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE

(valida solo se espressamente richiamata)

A. Indicizzazione. - I massimali di garanzia ed il premio sono collegati all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice del costo della vita) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento i massimali di garanzia ed il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua, previo rilascio all'Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza lasciando invariati le somme assicurate, i massimali di garanzia ed il premio in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato rinunci all'adeguamento è in facoltà della società di recedere dal contratto entro tre mesi dalla scadenza della rata di premio cui si riferisce l'ultimo adeguamento ed il recesso ha effetto dalla scadenza della successiva annualità di premio.

Sono soggetti ad adeguamento i limiti di garanzia non espressi in percentuale.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

* a) nell'ultimo quinquennio non ha subito sinistri né tentativi di furto o rapina, in relazione ai rischi assicurati _____

* b) non ha in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi _____

*(in caso diverso indicare quanto viene dichiarato in merito dall'Assicurato)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196:

acconsento
• al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;

• al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

acconsento (*)
• al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;

• al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società del Gruppo FONDARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE DI RADIOLOGIA

DIAGNOSTICA E PROTEZIONE

del Dr. A. G. G. G. G.

Via C. Battisti, 100 - 00187 ROMA

P. IVA 0245/20027



FONDARIA - SAI S.p.A.

Divisione Fondiaria

L'AGENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: art. 9 (regolazione del Premio); art. 11 (facoltà di recesso da parte della Società dopo ogni denuncia di sinistro); art. 13 (proroga tacita del contratto in mancanza di disdetta almeno un mese avanti la scadenza); art. 16 (facoltà di recesso da parte della Società nei primi 90 giorni).

IL CONTRAENTE DI RADIOLOGIA

DIAGNOSTICA E PROTEZIONE

del Dr. A. G. G. G. G.

Via C. Battisti, 100 - 00187 ROMA

Il Contraente dichiara, inoltre: P. IVA 0245/20027
- di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla Circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997;

- di aver ricevuto dall'Intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Dichiaro di aver ricevuto oggi:

giorno 31 mese 03 anno 10

l'importo totale della prima rata di premio

1.687,51

Firma dell'Agente o Esattore



divisione
FONDIARIA Agenzia Generale Caserta Centro

Polizza numero 047.0752626.37

Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC RISCHI SANITARI PRIVATI

CENTRO RADIOLOGICO E ROENTGEN FISIOTERAPIA

Agenzia di CASERTA/0047

Condizioni Contrattuali



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

Le condizioni che seguono annullano a sostituiscono integralmente le Definizioni, Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi e le Condizioni Aggiuntive/Speciali contenute nello stampato Mod. 1455.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

Assicurato:	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Fatturato:	ai fini del calcolo del premio, il fatturato indicato in polizza deve intendersi al netto dei compensi percepiti dall'assicurato per conto dei soggetti terzi
Franchigia:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/ Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Intervento chirurgico	le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia parziale o totale
Piccoli interventi chirurgici domiciliari/ambulatoriali	tutte le operazioni eseguite a domicilio o in ambulatorio senza accesso a sala operatoria e comunque diverse da quelle previste al punto precedente
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità



divisione
FONDIARIA Agenzia Generale Caserta Centro

Polizza numero 047.0752626.37

Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

	dei danni che possono derivarne
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di danni per le quali è prestata l'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2) Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. ***I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.*** Se il Contraente, o gli Assicurati, non pagano i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

4) Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

6) Aggravamento del rischio

Il Contraente, o gli Assicurati, devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

7) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o degli Assicurati, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9) Durata dell'assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.

Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto verrà effettuata secondo le leggi italiane e dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Oggetto dell'Assicurazione: Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente un centro, denominato **CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA**, sito in **CASERTA – Via Cesare Battisti, 21** in cui si svolge l'attività di:

- **esami radiologici ed ecografici;**
- **visite specialistiche;**
- **terapie e trattamenti fisioterapici in genere.**

Si precisa che si intende compresa in garanzia anche la conduzione dei locali e delle relative attrezzature.

La garanzia non opera per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere, per fatto imputabile a medici o paramedici non dipendenti o parificati tali in base alle condizioni particolari che seguono.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

12. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi:
 - degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
 - del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
 - del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

13. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI, DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI, E DEGLI ALTRI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS N.276 DEL 10.09.2003

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, **con esclusione comunque di ogni attività sanitaria, medico-infermieristica-fisioterapica.**

per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", **nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato**, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, **semprechè in Polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.**

Tale garanzia opera anche nel caso in cui il dipendente riveste la qualifica di direttore dei lavori **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.**

14. LESIONI PERSONALI SUBITE DAI PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (**escluse le malattie professionali**) sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

15. RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER DANNI DA PARTECIPAZIONE OCCASIONALE O PER FATTO DEI PRESTATORI DI LAVORO.

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - **non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato** - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, nonché da eventuali subappaltatori dei lavori.

16. NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.:

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 14 e 15 lettera b);*
- d) *gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.*

17. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

18. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o

l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- **le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:**
 - 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;**
 - 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;**
 - 3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs., n. 38/2000;**
 - 4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e quanto erogato al prestatore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 a titolo di retribuzione e/o compenso;**

oppure

- **il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);**

oppure

- **gli altri elementi variabili previsti in Polizza.**

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- **la comunicazione dei dati, ovvero**
- **il pagamento della differenza attiva dovuta,**

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

19. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da furto;**
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del C.C.;**
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- e) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- f) ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;**
- g) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; da condutture e impianti sotterranei; da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- h) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;**
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;**
- j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o**

Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- k) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;**
- l) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;**
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- n) da detenzione o impiego di esplosivi;**

La copertura assicurativa non comprende inoltre:

- o) i danni da interventi chirurgici in genere;**
- p) i danni estetici e fisionomici;**
- q) i danni derivanti dalla pratica dell'implantologia;**
- r) i danni derivanti dall'utilizzo di fonti radioattive;**
- s) i danni derivanti da responsabilità personale riguardante l'attività medico e/o infermieristica svolta da personale non dipendente dell'Assicurato/Contraente;**
- t) i danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;**
- u) i danni derivanti dall'attività di sperimentazione clinica e di riproduzione/fecondazione assistita;**
- v) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;**
- w) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);**
- x) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:**
 - radio e tv**
 - telefonia fissa e mobile**

20.GARANZIA AIDS, VIRUS C, VIRUS DELTA

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;**
- al virus C e al virus DELTA**

Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei massimali indicati in polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun sinistro, inteso come unico avvenimento e



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 260.000,00.

21. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. ***Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 154,94 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;***
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, ***purchè usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza.*** Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi.
- g) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature ***usate per le esclusive necessità dell'azienda;***
- h) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. ***Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;***
- l) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, ***esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;***
- m) apparecchiature a raggi X: la garanzia comprende il rischio relativo ad apparecchi a raggi "X" per uso diagnostico e terapeutico.

22. R.C. PERSONALE DIPENDENTI DELL'ASSICURATO ADDETTI AD ATTIVITÀ MEDICO - INFERMIERISTICA - FISIOTERAPICA, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI, E DEGLI ALTRI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS N.276 DEL 10.09.2003



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei **dipendenti** dell'assicurato, con esclusione comunque dei lavoratori parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.LGS n. 276 del 10.09.2003, iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato/Contraente, e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti.

23. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

24. MASSIMALI

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in frontespizio di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentato all'Assicurato nello stesso periodo.

25. SECONDO RISCHIO

Qualora per lo stesso rischio fossero operanti altre polizze stipulate dai medici, operatori sanitari dipendenti dell'Assicurato/Contraente, la copertura assicurativa pattuita con la presente polizza verrà prestata in secondo rischio, ovvero per le parti di risarcimento eccedenti i massimali garantiti dalle polizze di cui sopra e nei limiti dei massimali convenuti con la presente polizza.

Analogamente si procederà a quanto suindicato qualora l'Assicurato/Contraente abbia stipulato altre polizze per lo stesso rischio.

26. PREMIO MINIMO

A parziale deroga di quanto indicato in frontespizio di polizza il premio minimo non potrà essere inferiore al premio anticipato annuo.

27. COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di franchigia assoluta di € 260,00 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

28. CONDUZIONE LOCALI

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali siti **Via Cesare Battisti, 21 Caserta**, adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

29. PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;**
- **umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;**
- **trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;**
- **proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;**
- **attrezzature ed impianti sportivi.**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, **la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").**

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, **e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.Lgs. 81/2008.**

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

30. AGGREGATE

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie di RCT ed RCO l'esposizione massima della Società non potrà superare il massimale per sinistro per la garanzia RCT indicato nella scheda di polizza.

31. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico**. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Mexico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel il mondo intero.

32. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o gli Assicurati devono dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o gli Assicurati siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a loro pervenuti.

Se il Contraente o gli Assicurati omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

33. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società **assume fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1910 del Codice civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- a) Di non aver mai avuto Sinistri nello svolgimento dell'attività di cui alla Descrizione del rischio e all'art. 12 - Oggetto dell'assicurazione;
- b) di non essere assicurato per rischi analoghi con altre società;
- c) di non avere mai avuto analoghe polizze stornate per sinistri.

IL CONTRAENTE

CENTRO DI RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA
del Dr. A. Ginolfi & C.S.r.l.
Via C. Battisti, 21 - 81100 CASERTA
P. Iva 00460650617

Gruppo Fondiaria-SAI SpA
Divisione Fondiaria

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni della "PREMESSA" e degli articoli di seguito riportati:

Art.2 (Altre assicurazioni); **Art.5** (Modifiche dell'assicurazione); **Art.6** (Aggravamento del rischio); **Art.8** (diritto di recesso dopo ogni Sinistro); **Art.10** (Oneri fiscali); **Art. 13** (Responsabilità personale dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.LGS N. 276 del 10.09.2003); **Art.16** (Persone non considerate terzi); **Art.18** (Regolazione del Premio), **Art.19** (Rischi esclusi) **Art.23** (Inizio e termine della garanzia); **Art. 24** (Massimali); **Art. 25** (Secondo Rischio); **Art. 30** (Aggregate)

IL CONTRAENTE

CENTRO DI RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA
del Dr. A. Ginolfi & C.S.r.l.
Via C. Battisti, 21 - 81100 CASERTA
P. Iva 00460650617

Gruppo Fondiaria-SAI SpA
Divisione Fondiaria

Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A. RC PERSONALE NON DIPENDENTE

A parziale deroga di quanto indicato nella descrizione del rischio ed all'art.19 lett. s) "Rischi esclusi" delle Condizioni Generali e premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza al punto oggetto dell'assicurazione, l'assicurato di avvale della collaborazione di personale sanitario non dipendente (medici) a rapporto di **FATTURAZIONE**, la garanzia si estende alla responsabilità civile personale delle predette figure per i danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni, esclusivamente per conto dell'Assicurato/Contraente.

La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente se:

- **il personale sanitario non dipendente abbia stipulato, per la propria attività professionale, un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile con un massimale non inferiore ad Euro 260.000,**
- **la copertura assicurativa di cui sopra sia pienamente efficace al momento della stipula della presente assicurazione ed abbia durata non inferiore a quella indicata nel frontespizio della presente copertura assicurativa n. 47.752626.37.**

Ciò premesso, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto alle somme sopra indicate, e nell'ambito dei massimali indicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'assicurazione stipulata personalmente dal personale non dipendente, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.

In caso di inoperatività od inesistenza delle polizze indicate al punto che precede, la Società liquiderà il danno, semprechè sia risarcibile a termini della presente polizza, con una franchigia assoluta di € 260.000,00.

La copertura assicurativa non opera quando l'attività svolta dai liberi professionisti di cui l'assicurato si avvale, non è effettuata per conto dell'assicurato/contraente.

Questa estensione di garanzia:

- **si intende prestata nel limite del massimale indicato in polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.**
- **è operante come segue: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto della presente polizza.**

La presente estensione di garanzia non opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato dopo la data di scadenza della presente polizza.



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

A parziale deroga di quanto indicato al punto Definizioni della presente polizza, l'assicurato, ai fini dell'art.18 "Regolazione del premio" dovrà denunciare anche l'importo dei compensi da lui percepiti per conto dei soggetti terzi sopra indicati (chirurghi, anestesisti, medici, infermieri, biologi e altri lavoratori non dipendenti).

B. MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 12 - Oggetto dell'assicurazione - lettera B), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, **con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" - cd. "mobbing". L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato nella scheda di Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:**

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, **originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- 3) **per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senza soluzione di continuità stipulato con l'infrascritta Società, che prevedeva la garanzia Malattie professionali, la garanzia sarà valida per le malattie professionali che insorgano e si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto purché conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In tal caso il massimale indicato nella Polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) **per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- b) **per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.**

Fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

La società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali



Contraente: "CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAPIA SRL"

ALLEGATO "AG"

L'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei Sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

C. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 19) lett. j) "Rischi esclusi", la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite ***a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.***

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, con il massimo Risarcimento di € 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.

D. FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 19) lett. m) "Rischi esclusi", concernente l'esclusione dei danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, si conviene quanto segue:

a) la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di Enti Ospedalieri pubblici e/o strutture private in generale, di materiale radioattivo. ***E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso.***

b) ***L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.***

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, ed a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

La presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 260.000,00.

Resta confermata la validità della garanzia come indicato nel precedente art. 23) Inizio e termine della garanzia.

IL CONTRAENTE

**CENTRO DI RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA
del Dr. A. Carli & C.S.r.l.
Via C. Battisti, 21 - 81109 CASERTA
P. Iva 00460650617**

Fondiaria - SAI S.p.A.

Divisione Fondiaria
L'AGENTE



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
www.fondiaria-sai.it
Capitale sociale € 494.731.134,00
Numero di iscrizione al Registro delle imprese di
Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012.

Imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 N.990) - iscritte alla Sez. I
dell'Albo Imprese presso l'Inrap al n. 1.00006 - Società
capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
GRUPPO
FONDIARIASAI

APPENDICE N.
004751055551

Agenzia Generale

47 - CASERTA CENTRO

APPENDICE

con modifica/incasso premio

alla Polizza numero 0047.0752626.37	Modello 1455	012002	Ramo/Ufficio Gestione R.C. DIVERSI	Autorizzazione
Contraente CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGEN FISIOTERAP				
Effetto	Con decorrenza dalle ore 24 del giorno 31 mese 03 anno 2012 si conviene di apportare le modifiche sottoriportate			
Situazione premi	il conguaglio del premio sottoriportato è comprensivo della rata con scadenza al giorno mese anno			
Modifica scadenza e/o rateazione	Nuova scadenza della polizza alle ore 24 del giorno mese anno Nuova rateazione			
Prossima rata	La prossima rata di premio decorrerà dalle ore 24 del giorno 30 mese 09 anno 2012			
Voltura del contratto modifica dati	Nuovo Contraente CENTRO DI RADIOLOGIA E RO		Codice fiscale o Partita I.V.A. 00460650617	
anagrafici del Contraente	Indirizzo VIA CESARE BATTISTI 21	C.A.P. 81100	Località CASERTA	Prov. CE

Con la presente appendice si provvede a riparametrare il premio di polizza come previsto dall'art. 18 "Regolazione del Premio", comma C), alle seguenti condizioni:

- Fatturato annuo Euro 1.800.000,00 x 2,45 p.m. = Euro 4.410,00 (premio lordo annuo)
- Premio minimo lordo annuo Euro 4.410,00.

Fermo il resto.

Allegati e Condizioni	Sono operanti gli allegati			Sono operanti le Condizioni		
	Premio netto in corso	Aumento/Diminuzione	Nuovo premio netto	Accessori	Imposte	Totale
Nuovo premio annuo	2.212,28	1.065,95	3.278,23	329,13	802,64	4.410,00
Conguaglio del premio	Premio netto 537,47	Accessori 53,94	Dritti 0,00	Imposte 131,59	Importo dovuto alla Società 723,00	Rimborso dovuto al Contraente
Nostra quota	Importo dovuto alla Società					Rimborso dovuto al Contraente

La presente appendice fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Fatto in Triplo originale in CASERTA il giorno 17 mese 07 anno 2012

IL CONTRAENTE
CENTRO DI RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA
del Dr. A. ... & C.S.r.l.
L'Amministrazione delegata
...
...
...



FONDIARIA SAI S.p.A.
Divisione Fondiaria
FONDIARIA
L'AGENTE
AGENZIA GENERALE DI CASERTA
Via San Domenico Escrivà, 04/0C 81100 CASERTA
tel. 0823 556035

Dichiaro di aver ricevuto oggi, 24 07 2012 l'importo del premio netto totale suindicato* 723.00
Firma dell'Agente o del Contraente Fully

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO